



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CECCANTI, BIANCO, ZANDA, ADAMO, CHITI, COSENTINO, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, FIORONI, Mariapia GARAVAGLIA, GIARETTA, GRANAIOLO, ICHINO, Mauro Maria MARINO, MORANDO, PALMIZIO, PASSONI, PEGORER, PINOTTI, PROCACCI, RANUCCI, SANNA, TONINI, VIMERCATI e VITALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2012

Introduzione del doppio turno di coalizione nei sistemi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. – Il tempo utile per realizzare una riforma della legge elettorale entro l'attuale legislatura sta ormai scadendo senza che si sia trovato un sufficiente grado di consenso su alcun modello elettorale alternativo. Sta dunque prevalendo la spinta a trovare correttivi incrementali alla legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Tra le opzioni più interessanti vi è indubbiamente quella di introdurre un doppio turno eventuale di coalizione, secondo il sistema suggerito dal politologo Roberto D'Alimonte. Con tale formula, se nessuna lista o coalizione raccogliesse almeno il 40 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale, il premio di maggioranza sarebbe assegnato alla lista o alla coalizione vincente a seguito di un secondo turno di ballottaggio tra le due liste o coalizioni più votate al primo turno, con possibilità di ulteriori appuntamenti tra le forze politiche tra un turno di votazione e l'altro.

In tal modo, le forze di centro potrebbero eventualmente correre da sole al primo turno e, qualora arrivate terze, dichiarare l'apparentamento ai fini del secondo turno, prospettando così la loro scelta di alleanze agli elet-

tori, anziché dichiararla solo *ex post* in Parlamento, come avverrebbe in un sistema proporzionale non selettivo.

Quanto alle resistenze fino ad oggi opposte dalle forze di centro-destra ai sistemi a doppio turno di collegio, per timore dell'astensionismo del proprio elettorato, è bene sottolineare come il presente sistema non sia riconducibile a quelle formule, trattandosi di un doppio turno nazionalizzato di governo: una formula del tutto diversa. D'altra parte, quelle stesse forze politiche non possono al contempo sostenere in Parlamento la proporzionale pura e organizzare – come sta accadendo mentre si scrive – consultazioni primarie per la scelta del candidato *Premier*. Per coerenza, dovrebbero infine orientarsi su un sistema elettorale proporzionale e selettivo, del tipo di quello proposto in questa sede.

Per questa ragione, il presente disegno di legge può essere un ragionevole punto d'incontro, almeno rispetto alla questione della costruzione in sede elettorale di una maggioranza di governo.

In tal senso, se ne auspica un esame sollecito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

2-bis. Il premio di cui al comma 2 è attribuito alla lista o alla coalizione che abbia conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, se pari ad almeno il 40 per cento di questi. Qualora la suddetta soglia non venga raggiunta da alcuna lista o coalizione, il premio è attribuito alla lista o alla coalizione più votata al secondo turno di ballottaggio tra le prime due liste o coalizioni più votate al primo turno di votazione»;

b) all'articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. In caso di svolgimento del secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma 2-bis, ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista o della coalizione, da esprimere su un'unica scheda re-

cante, in due distinti riquadri, i contrassegni delle liste concorrenti ovvero, in caso di coalizione, quelli delle liste tra loro collegate.»;

c) all'articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Esso fissa la data di svolgimento del secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, nella seconda domenica successiva alla data di svolgimento del primo turno di votazione.»;

d) all'articolo 14-*bis*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, ovvero, in caso di secondo turno di ballottaggio, di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, entro cinque giorni dallo svolgimento del primo turno di votazione. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.»;

e) all'articolo 18-*bis*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. A pena di inammissibilità della lista, i candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di genere. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.»;

f) all'articolo 31, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di svolgimento del secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, sulle schede i contrassegni delle liste collegate sono riprodotti di seguito, in linea verticale».

Art. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio alla lista o alla coalizione che abbia conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, se pari ad almeno il 40 per cento di questi, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali, a norma degli articoli 16 e 17.

2-bis. Qualora la soglia di cui al comma 2 non venga raggiunta da alcuna lista o coalizione, il premio è attribuito alla lista o alla coalizione più votata al secondo turno di ballottaggio tra le prime due liste o coalizioni più votate al primo turno di votazione.»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-bis. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista.

1-ter. In caso di svolgimento del secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma 2-bis, ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista o della coalizione, da esprimere su un'unica scheda recante, in due distinti riquadri, i contrassegni delle liste concorrenti ovvero, in caso di coalizione, quelli delle liste tra loro collegate.»;

c) nel titolo II, all'articolo 7 è premesso il seguente:

«Art. 6-*bis*. - 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri, scelti dal Primo presidente.»;

d) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. A pena di inammissibilità della lista, i candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di genere. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.»;

e) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di svolgimento del secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, sulle schede i contrassegni delle liste collegate sono riprodotti di seguito, in linea verticale».

